

C O P I A  
**COMUNE di MANOPPELLO**  
 Provincia di PESCARA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16**

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI E PER LA CONVIVENZA UOMO-ANIMALI.**

L'anno duemilasette addì VENTITRE del mese di APRILE alle ore 16.00 nella sala delle adunanze consiliari, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Essendo legale il num. degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto indicato. Assiste il Segretario Sig. Ciccarone dott. Paolo.

1	MATARAZZO Gennaro	P	10	IEZZI Davide	P
2	PAPA Piernicola	P	11	ILARIO Anna Giuseppina	P A
3	COLALONGO Renato	P	12	CENTURIONE Bruno	P
4	BLASIOLI Marco Nicola	A	13	DE LUCA Luca	P A
5	VILLANI Gaetano	P	14	ARGIRO' Fabio	P
6	CIAMMAICHELLA Romeo	P	15	DE LUCA Giorgio	P A
7	BARBAROSSA Rocco	P	16	D'ASTOLFO Herno	P
8	PETACCIA Sandro	P	17	DI BARTOLOMEO Fabio	P
9	PONPILIO DI DONATO Giuseppe Emilio	P			
Totale Assenti : 4			Totale Presenti : 13		

E' altresì presente l'Assessore Esterno Di Meo Giuseppe. Il Presidente nomina scrutatori i Cons.Sigg.ri Iezzi Davide-Argiro' Fabio-Di Bartolomeo Fabio.

PARERI	PUBBLICAZIONE	TRASMISSIONE
Resp. del Servizio	Publicata il _____	
<input checked="" type="checkbox"/> favorevole	Esecutiva il _____	Resp. Area <u>I</u>
<input type="checkbox"/> non favorevole	<input checked="" type="checkbox"/> Immediat. esecutiva	Resp. Area _____
	Prot. <b>00009063</b>	per ricevuta _____
		per ricevuta _____

- Rientrano i consiglieri Di Bartolomeo e D'Astolfo.
- Il consigliere D'Astolfo dichiara che siccome lui deve andare via ed ha partecipato alla commissione per il regolamento chiede di anticipare questo punto all'ordine del giorno.
- Il Presidente Villani pone ai voti la richiesta del consigliere D'Astolfo su cui c'è l'unanimità dei voti favorevoli.
- L'assessore Centurione passa all'illustrazione del punto all'o.d.g.
- Durante la presentazione del punto esce l'assessore De Luca Giorgio.
- Il consigliere d'Astolfo dichiara: "proponiamo di ripristinare le proposte fatte in sede di Commissione permanente dal vice-presidente di commissione Hermo D'Astolfo.
- Il consigliere Ciammaichella dichiara che ogni condominio ha una propria legge che è il regolamento condominiale.
- Si sviluppa un'ampia e animata discussione alla fine della quale il presidente del consiglio Villani dichiara: considerato che l'argomento ha suscitato un vivo dibattito all'interno del consiglio comunale, dimostrazione questa, che l'argomento merita l'attenzione dovuta e nella consapevolezza che il regolamento può essere rivisitato, propone al capogruppo D'Astolfo di ritirare la sua proposta con la promessa che di concerto con l'assessore delegato, se sarà necessario, l'argomento sarà riproposto al Consiglio Comunale.
- il consigliere D'Astolfo dichiara di ritirare la proposta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- Negli ultimi anni è aumentato notevolmente il numero di animali domestici che vivono con gli esseri umani all'interno dei centri urbani;
- Purtroppo molte volte la convivenza con gli animali crea forti tensioni, in particolare con riguardo ad alcune specie animali, come gatti e soprattutto cani;

### Tenuto conto che:

- Il Comune ha il dovere di cercare di attuare un contemperamento tra l'esigenza di chi desidera vivere con gli animali e l'esigenza di chi non desidera subire un pregiudizio dalla loro presenza, salvaguardando nel contempo l'incolumità degli animali e sanzionando ogni forma di maltrattamento nei loro confronti;
- Dopo la legge 20 luglio 2004, n. 189 sul maltrattamento degli animali in genere è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007 la nuova ordinanza del Ministro della Salute sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani;
- Entrambi questi provvedimenti introducono novità anche per i Comuni che devono cogliere l'opportunità di adottare un proprio regolamento in materia;
- Inoltre la citata ordinanza che ha un'efficacia temporale annuale in attesa di una revisione organica della materia non individua le sanzioni di riferimento alla materia trattata, affidando tale compito alle Amministrazioni competenti;

**Visto** l'elaborato proposto dalla Commissione per Statuto e Regolamenti che, dopo varie riunioni e consultazioni, ha provveduto alla formulazione dell'allegato **"Regolamento Comunale per la**

ESAMINATO FAVOREVOLMENTE  
DALLA COMMISSIONE CONSILIARE  
NELLA SEDUTA DEL 29.02.07



# COMUNE DI MANOPPELLO

Provincia di Pescara



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI E

PER LA CONVIVENZA UOMO-ANIMALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



# INDICE

## TITOLO I – I PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali	3
Art. 2 – Valori etici e culturali	3
Art. 3 – Competenze del Sindaco	3
Art. 4 – Tutela degli animali	4

## TITOLO II – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni	4
Art. 6 – Ambito di applicazione	5
Art. 7 – Esclusioni	5

## TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Detenzione di animali	5
Art. 9 – Maltrattamento di animali	6
Art. 10 – Abbandono di animali	7
Art. 11 – Avvelenamento di animali	7
Art. 12 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico	7
Art. 13 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltratti	8
Art. 14 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio	8
Art. 15 – Esposizione di animali	8

## TITOLO IV – CANI

Art. 16 – Attività motoria e rapporti sociali	9
Art. 17 – Divieto di detenzione e catena	9
Art. 18 – Dimensioni dei recinti	10
Art. 19 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	10
Art. 20 – Aree e percorsi destinati ai cani	11
Art. 21 – Accesso degli animali negli esercizi pubblici	11
Art. 22 – Obbligo di raccolta degli escrementi	11
Art. 23 – Tutela del patrimonio pubblico	12

Art. 24 – Disturbo della quiete pubblica	12
Art. 25 – Anagrafe canina	12
Art. 26 – Trasferimento, smarrimento o morte del cane	13
Art. 27 – Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani	13

#### TITOLO V – GATTI

Art. 28 – Definizione termini usati nel presente titolo	14
Art. 29 – Proprietà dei gatti liberi	15
Art. 30 – Compiti dell'Azienda Sanitaria	15
Art. 31 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e	15
Art. 32 – Alimentazione dei gatti	15
Art. 33 – Detenzione dei gatti di proprietà	16

#### TITOLO VI – VOLATILI ED ANIMALI ACQUATICI

Art. 34 – Detenzione di volatili	16
Art. 35 – Detenzione di specie animali acquatiche	16

#### TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Sanzioni	17
Art. 37 – Vigilanza	17
Art. 38 – Inumazione di animali	18
Art. 39 – Incompatibilità e abrogazione di norme	18

## TITOLO I

### I PRINCIPI

#### Art. 1 Profili istituzionali

1. Il Comune di Manoppello, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. Il Comune di Manoppello, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

#### Art. 2 Valori etici e culturali

1. Il Comune di Manoppello, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Manoppello opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Manoppello valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

#### Art. 3 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. In particolare, in applicazione della Legge 11.02.1992 n. 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base all'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

**Art. 4**  
**Tutela degli animali**

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla Legge 14.08.1991 n. 281 ed alla Legge Regionale 21.09.1999 n. 86, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
5. Anche l'animale morto o ucciso deve essere trattato con rispetto.

**TITOLO II**  
**DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Art. 5**  
**Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n. 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157.



**Art. 6**  
**Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Manoppello.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8 e 9 (detenzione di animali e maltrattamento di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

**Art. 7**  
**Esclusioni**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
  - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
  - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
  - c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
  - d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.
  - e) ai cani in servizio presso i reparti dei Corpi di Polizia dello Stato e Locali, della Protezione Civile Comunale, Regionale e Nazionale.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 8**  
**Detenzione di animali**

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra. Non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, o in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

6. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

### Art. 9 Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. Le terrazze o balconi di cui al precedente comma 4 devono in ogni caso essere tali da poter garantire il benessere psico-fisico dell'animale che ospitano.
6. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
10. E' vietato su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
12. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
13. E' vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria. L'apertura dei finestrini dovrà essere minimo di 6 cm, su ambedue i lati. Nel periodo estivo è vietato tenere gli animali in autoveicoli in sosta prolungata al sole. È comunque sempre vietato tenere animali in autoveicoli in sosta per più di 5 ore consecutive.
14. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

**Art. 10**  
**Abbandono di animali**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Ai fini di legge il mancato ritiro dell'animale è equiparato all'abbandono, trascorsi 60 giorni dalla notifica al proprietario dell'avvenuto ritrovamento dell'animale da affezione.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il proprietario o detentore sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 727 del codice penale (abbandono di animali).
4. Nel caso il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale per comprovata impossibilità al mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune di Manoppello che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'animale in una struttura di ricovero o l'affidamento a privati o associazioni di protezione animale che diano garanzia di buon trattamento.
5. Sono considerati abbandonati i cani diventati abitualmente vaganti.

**Art. 11**  
**Avvelenamento di animali**

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

**Art. 12**  
**Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico**

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Manoppello, nei limiti di quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico redatto dall'azienda incaricata del servizio e di quanto previsto dalle leggi nazionali.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo.
3. Ai cani dovrà essere applicata sia la museruola che il guinzaglio. Tale obbligo non si applica ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
5. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
6. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto mediante apposite gabbie.

#### **Art. 13**

##### **Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati**

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici sarà assicurato idoneo ricovero.

#### **Art. 14**

##### **Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo ovvero per la promozione di attività commerciali o imprenditoriali.
2. La norma di cui al precedente comma 1 non si applica alle associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) e nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

#### **Art. 15**

##### **Esposizione di animali**

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3). Al fine di consentire la vigilanza sul rispetto di tale divieto l'esercente affigge un apposito avviso, ben visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli orari di esposizione. Il divieto viene meno nel caso in cui agli animali venga garantito uno spazio adeguato rapportato

alle loro dimensioni.

2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie di dimensioni adeguate al tipo di volatile da ospitare.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili, essi dovranno essere contenuti in gabbie di dimensioni adeguate al tipo di volatile da ospitare.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al precedente comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

## TITOLO IV CANI

### Art. 16

#### Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 18.

### Art. 17

#### Divieto di detenzione a catena

1. È vietato detenere cani legati o a catena. È permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

**Art. 18**  
**Recinti**

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq. 6 per ciascun cane di grande taglia, mq. 4 per ciascun cane di taglia media e mq. 2 per ciascun cane di taglia piccola.
2. I recinti dovranno essere realizzati con rete metallica ovvero con altro idoneo sistema di protezione tale da non consentire la fuga dell'animale né il contatto, anche accidentale, con i pedoni ed i bambini in transito sulla pubblica via.
3. I detentori di cani la cui razza rientri in quelle contemplate nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 (e sue successive modifiche, integrazioni o proroghe), nonché quelli ritenuti di "aggressività non controllata"<sup>1</sup>, sono tenuti ad osservare altresì le prescrizioni che seguono:
  - a. Il recinto deve essere realizzato con rete metallica alta almeno mt. 2 ed ancorata a terra ad un cordolo in muratura per evitare che il cane possa guadagnare la fuga mediante escavazione del terreno;
  - b. La maglia della rete deve essere tale per dimensione da non consentire l'introduzione delle mani, in particolar modo di quelle dei bambini;
  - c. Il recinto deve essere dotato di doppio cancello per evitare la fuga accidentale dell'animale al momento dell'accesso da parte del proprietario per l'accudimento dello stesso;
  - d. Il cancello esterno deve essere munito di serratura con chiusura a chiave.

**Art. 19**  
**Accesso ai giardini, parchi, ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio o la museruola quando i cani si trovano nelle vie o in altra area pubblica o aperta al pubblico.
3. I cani di razza di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 (e sue successive modifiche, integrazioni o proroghe) devono utilizzare sia il guinzaglio che la museruola quando si trovano nelle vie o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico.
4. I cani, anche se muniti di museruola o guinzaglio, devono sempre essere accompagnati da una persona fisica; questa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale e quindi in grado di controllarne i gesti istintivi.
5. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006, si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario.

6. Gli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai cani guida per non vedenti o non udenti ed ai cani da pastore e a quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia.

#### **Art. 20**

##### **Aree e percorsi destinati ai cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti, sotto la costante vigilanza e responsabilità degli accompagnatori, che risponderanno dei danni eventualmente cagionati, ai sensi dell'art. 2052 del codice civile.

#### **Art. 21**

##### **Accesso negli esercizi pubblici e nei locali pubblici o aperti al pubblico**

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, possono accedere nei modi consentiti dal presente articolo in tutti gli esercizi pubblici e nei locali pubblici od aperti al pubblico, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle leggi o regolamenti vigenti.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo che conducono i cani negli esercizi pubblici e nei locali pubblici o aperti al pubblico, dovranno farlo applicando loro sia il guinzaglio che la museruola ed avendo inoltre cura che non sporchino e non arrechino disturbo o danno alcuno.
3. Agli esercenti viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali all'interno dei locali, purché segnalino all'ingresso dell'esercizio e del locale pubblico o aperto al pubblico il divieto di accesso agli animali.
4. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso e dall'obbligo dell'utilizzo del guinzaglio e della museruola i cani per non vedenti o non udenti, addestrati come guida.

#### **Art. 22**

##### **Obbligo di raccolta degli escrementi**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani, con l'esclusione di animali guida per non vedenti e da essi

accompagnati, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene del luogo. Le deiezioni raccolte possono essere immesse anche nei normali cestini per la raccolta dei rifiuti, purché racchiusi in un involucre.



#### **Art. 23**

#### **Tutela del patrimonio pubblico**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

#### **Art. 24**

#### **Disturbo della quiete pubblica**

1. Ai fini del presente Regolamento per "disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone" deve intendersi, qualsiasi atto, comportamento, immissione sonora di natura animale che disturbi le occupazioni e il riposo delle persone, superando il limite della normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni di tempo e luogo.
2. Salvo che il fatto non costituisca il reato contemplato dall'art. 659 del codice penale, qualora la suddetta immissione sonora sia provocata dall'abbaiare continuo e ripetuto del cane per lunghi periodi, specie nella fascia oraria compresa tra le 22.00 delle sera e le 07.00 del mattino, al proprietario ovvero detentore del cane si applicherà la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.

#### **Art. 25**

#### **Anagrafe canina**

1. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di un cane, residente nel Comune di Manoppello, è tenuto a notificare al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Pescara, Sez. di Scafa, il possesso di cani di età superiore ai 4 mesi, entro 15 giorni dal raggiungimento di tale età o dall'inizio del possesso dello stesso, indicandone in quest'ultimo caso la provenienza, per l'iscrizione all'anagrafe canina.
2. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo dovrà inoltre notificare all'Azienda Sanitaria il parto di cagne, a qualsiasi scopo detenute, entro 120 giorni dal parto stesso, con l'indicazione del numero dei nati, del sesso degli stessi, del numero di morti e della destinazione dei cuccioli.
3. Dopo l'iscrizione all'anagrafe canina, il proprietario o detentore del cane è tenuto a sottoporlo all'inoculazione del codice di riconoscimento di cui all'art. 11 della Legge Regionale 21.09.1999, n. 86;
4. Il proprietario o detentore del cane è tenuto a comunicare all'Azienda U.S.L. entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.



## Art. 26

### Trasferimento, smarrimento o morte del cane

1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di un cane, devono segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di competenza, i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. La segnalazione, in caso di smarrimento o morte, deve avvenire per iscritto entro 5 giorni dall'evento. Nel caso di scomparsa dal luogo in cui è custodito, di un cane di indole aggressiva, la segnalazione va effettuata immediatamente con qualunque mezzo. In caso di mutamento della titolarità della proprietà o della detenzione, la segnalazione deve avvenire per iscritto entro il 15° giorno dell'avvenuta cessione dell'animale.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.
4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di animale già tatuato in altra regione, dimorante temporaneamente a Manoppello per un periodo superiore a 60 giorni, è tenuto a comunicare gli estremi di identificazione, anche telefonicamente, al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Pescara, sez. di Scafa.

## Art. 27

### Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani

1. Ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 sono vietati:
  - a. L'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
  - b. L'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci di cui alla medesima Ordinanza<sup>2</sup> (e sue successive modifiche, integrazioni o proroghe);
  - c. Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
  - d. La sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
  - e. Gli interventi chirurgici destinati ad altri scopi non curativi, in particolare:
    - i. il taglio della coda;
    - ii. il taglio delle orecchie;
    - iii. la recisione delle corde vocali.
2. Il divieto di cui al punto e) del comma precedente non si applica agli interventi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

<sup>2</sup> L'elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività elencate nell'Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata sulla G.U. n. 10 del 13.01.2007 è il seguente: American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia Centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estrella, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pitt mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do Alentejo, Rottweiler, Tosa inu.

3. Chiunque posseda o detenga cani di cui al comma 1 lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
4. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.
5. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui al comma 1 lettera b) e cani con aggressività non controllata:
  - a. Ai delinquenti abituali o per tendenza;
  - b. A chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
  - c. A chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
  - d. A chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
  - e. Ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

## TITOLO V GATTI

### Art. 28

#### Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge n. 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
5. Per "gattatara" o "gattaro" si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà.

**Art. 29**  
**Proprietà dei gatti liberi**

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
2. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono posti sotto la tutela del Sindaco e hanno diritto a ricevere alimentazione, riparo e cure.
3. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione si procederà a deferire il responsabile alla competente Autorità Giudiziaria per i reati configurabili ai sensi della legislazione penale in materia.

**Art. 30**  
**Compiti dell'Azienda Sanitaria**

1. L'Azienda U.S.L. provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

**Art. 31**  
**Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

**Art. 32**  
**Alimentazione dei gatti**

1. I/le gattari/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. A tale scopo dovranno dotarsi dei processi lavorativi previsti dalla normativa, in regola con l'organo di vigilanza, e stipulare preventivamente con il Comune apposita convenzione. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la

dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, dopo ogni pasto.

3. Nei luoghi di stanziamento delle colonie deve essere consentita la presenza costante dei contenitori per l'acqua.

**Art. 33**  
**Detenzione dei gatti di proprietà**

1. E fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportino e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i relativi proprietari e/o detentori devono provvedere alla loro sterilizzazione.

**TITOLO VI**  
**VOLATILI ED ANIMALI ACQUATICI**

**Art. 34**  
**Detenzione di volatili**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse dovranno essere di dimensioni adeguate al tipo di volatile da ospitare, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dell'animale; le gabbie non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

**Art. 35**  
**Detenzione di specie animali acquatiche**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Le dimensioni dell'acquario dovranno essere adeguate al tipo di animale da ospitare. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

## TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 36 Sanzioni

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e Legge 16/01/2003, art. 16, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:

- ❖ Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 11 (comma 1), 13, 15, 16, 17, 18, 32 (comma 1), 33, 34 (comma 2) e 35 (comma 2) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 180,00 (misura ridotta: € 60,00).  
Sarà applicata la sanzione amministrativa quando il mancato rispetto di uno degli obblighi prescritti dal presente regolamento comporti all'animale una condizione di paura o semplice stato di agitazione. Qualora l'animale presenti condizioni di maltrattamento, lesioni o sia ucciso, si procederà a deferire il responsabile alla competente Autorità Giudiziaria per i reati configurabili ai sensi della legislazione penale in materia.
- ❖ Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 14, 19, 21, 22, 23, 24, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 90,00 (misura ridotta: € 30,00).
- ❖ Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 25 (comma 1), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di € 77,00.
- ❖ Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 25 (comma 3), si applica la sanzione amministrativa consistente del pagamento di una somma di € 51,00.
- ❖ Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 25 (commi 2 e 4) e art. 26, si applica la sanzione amministrativa consistente del pagamento di una somma da € 51,00 a € 154,00 (misura ridotta: € 51,33).
- ❖ Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 27, si applica la sanzione amministrativa consistente del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 (misura ridotta: € 100,00).

### Art. 37 Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti alle Forze di Polizia Statali e Locali, le Guardie Zoofile Volontarie di cui all'art. 23 della L.R. 21.09.1999, n. 86, le Guardie Ambientali Volontarie, il Corpo Forestale dello Stato.

**Art. 38**  
**Inumazione di animali**

1. E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

**Art. 39**  
**Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
2. Per quanto non contemplato si fa espresso riferimento alle vigenti leggi in materia.



*Oh*

**tutela degli animali e per la convivenza uomo-animali”** ed ha fatto proposta a questo Consiglio per i successivi provvedimenti di competenza;

**Ritenuto** lo stesso meritevole di approvazione in quanto corrispondente ai criteri e volontà di questo Ente;

**Acclarato** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

**Visti:**

- La Legge 14 agosto 1991, n. 281, la quale esprime il principio generale secondo il quale “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”;
- La Legge Regionale 21 settembre 1999 n. 86 che disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi, l’educazione al loro rispetto, gli interventi per la prevenzione ed il controllo del randagismo;
- L’art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 che attribuisce ai comuni i compiti di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
- Il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
- Il D.P.C.M. del 28 febbraio 2003 con il quale è stato recepito l’accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, datato 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia;
- L’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, che prevede per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali l’applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00;
- D.Lgs. 267/2000 – T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

**Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 astenuto (il Consigliere Argirò);**

### **DELIBERA**

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l’allegato **“Regolamento Comunale per la tutela degli animali e per la convivenza uomo-animali”**;
3. Di precisare che dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali;
4. Di precisare che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa né riduzione di entrate;
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134/4°, del D.Lgs n° 267/2000, con n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 astenuto (il Consigliere Argirò).

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Villani Gaetano

F.to

IL SEGRETARIO

Ciccarone dott. Paolo

F.to

N. 269 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verra' pubblicata all'Albo Pretorio del comune di MANOPPELLO dal giorno 7 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

li' 7 GIU. 2007

IL SEGRETARIO

Croce dott. Enrico

F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

